(4) L'Algeria, l'Egitto, Israele ([7]), il Libano, la Libia, il Marocco, la Palestina ([8]), la Siria, la Tunisia e la parte anatolica della Turchia non sono indenni dall'afta epizootica e la possibile circolazione del virus in tale area rappresenta un rischio non trascurabile per il patrimonio zootecnico sensibile dell'Unione.

(5) Gli Stati membri esportano verso tali paesi terzi un numero significativo di partite di animali vivi. I veicoli e le navi per bestiame adibiti al trasporto di tali animali potrebbero essere contaminati dal virus dell'afta epizootica e al loro ritorno nell'Unione rappresentano quindi un rischio di introduzione della malattia.

(6) È stato dimostrato che la pulizia e la disinfezione dei veicoli e delle navi per bestiame costituiscono il modo più appropriato per ridurre il rischio di trasmissione del virus su grandi distanze.

(7) È pertanto necessario garantire che tutti i veicoli e le navi per bestiame che ritornano nell'Unione da tali paesi terzi siano adeguatamente puliti e disinfettati. Al punto di entrata nell'Unione, l'operatore o il conducente dovrebbe presentare all'autorità competente un'adeguata dichiarazione documentata di tali operazioni di pulizia e disinfezione.

(8) Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Tuttavia, dal momento che i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia presentano un basso rischio di diffusione dell'afta epizootica, essi dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione.

(9) Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di sottoporre i veicoli che trasportano mangime dai paesi terzi non indenni dall'afta epizootica o che hanno trasportato mangime verso tali paesi, e per i quali non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione della malattia nel territorio dell'Unione, alla pulizia e alla disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo che si ritengano necessarie per attenuare tale rischio.

(10) Considerata la situazione dell'afta epizootica in Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e nella parte anatolica della Turchia, è opportuno che nella presente decisione siano stabilite misure volte a impedire l'introduzione del virus dell'afta epizootica nell'Unione.

(11) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) stabilisce norme relative a determinate malattie elencate, compresa l'afta epizootica. Tale regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]) ha abrogato le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE, ma l'articolo 164, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che l'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 91/496/CEE e l'articolo 22, paragrafo 6, della direttiva 97/78/CE continuino ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate nel regolamento (UE) 2016/429 fino alla data di applicazione di quest'ultimo regolamento. Di conseguenza, le norme stabilite nella presente decisione dovrebbero applicarsi fino al 20 aprile 2021.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

---

([7]) Inteso come lo Stato di Israele. Non si applica alle zone geografiche passate sotto l'amministrazione dello Stato di Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

([8]) Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

([9]) Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

([10]) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

([11]) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).